

ANPAL SERVIZI S.p.A.
(già Italia Lavoro S.p.A.)

**Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione
socio-lavorativa per minori non accompagnati
e giovani migranti**

RIAPERTURA TERMINI

CUP: I56D15000350001

FONDI DISPONIBILI:

**Euro 4.800.000,00 finanziato con Fondo Politiche
Migratorie - Anno 2015**

**Euro 4.250.000,00 finanziato con Fondo Politiche
Migratorie - Anno 2016**

Pubblicato il

Num. Prot. 0005765/2017
Data Prot. 19/06/2017



0005765/2017



1. Premessa

Il fenomeno dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) è in costante crescita e riguarda tutti gli Stati dell'Unione Europea. I dati sul flusso degli ultimi anni rendono evidente che l'arrivo di MSNA rappresenta ormai un elemento strutturale e non congiunturale dei percorsi migratori verso l'Europa e il nostro Paese in particolare. Proprio per questo la Commissione Europea ha sottolineato la necessità di rafforzare la strategia dell'UE sui diritti dei minori e ha presentato un *Piano di azione sui minori non accompagnati (2010-2014)* nel quale, dopo aver segnalato l'insufficienza dei dati sul fenomeno a disposizione degli Stati membri, propone tre linee d'azione principali: la prevenzione, la definizione di programmi di protezione regionale, il rafforzamento dell'accoglienza e l'identificazione di soluzioni durature per l'integrazione socio lavorativa.

In Italia la presenza di minori stranieri non accompagnati nell'ultimo decennio è aumentata costantemente.

Al 30 Marzo 2017 risultano presenti e censiti in Italia 15.548 minori stranieri non accompagnati, dei quali il 38,3% sono in Sicilia; il resto è distribuito tra Calabria (7,5%), Emilia Romagna (7,2%) e Lombardia (6,6%). Le restanti regioni hanno una presenza inferiore al 6%.

Le cittadinanze principali sono Egitto (14,8%), Gambia (13,9%), Albania (10,8%), Nigeria (8,5%) e Guinea (7,3%). Si tratta in prevalenza di minori di genere maschile (93,2%) e con un'età superiore ai 16 anni (84%); il 60,5% ha diciassette anni compiuti.

Sono giovani che, secondo la normativa italiana, hanno il diritto all'accoglienza e alla realizzazione di progetti di integrazione e di accompagnamento all'autonomia fino al compimento della maggiore età.

La particolarità del target dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.

La normativa vigente (consente ai minori, che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere comunque un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: parere, comunque, vincolato alla presentazione di un progetto individuale di integrazione sociale.

In questo contesto la Direttiva generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2016 postula la necessità di promuovere programmi di

inserimento socio-lavorativo di target vulnerabili della popolazione immigrata, attraverso il rafforzamento delle partnership con gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro e del privato sociale. Tale strategia nazionale appare coerente con la necessità di fornire risposte di lungo periodo al fenomeno, in linea con gli orientamenti europei.

La regolarità giuridica nel passaggio alla maggiore età chiama in causa una riflessione più ampia sulle complessive politiche di inserimento rivolte a questo target e sulla capacità, da parte dei minori e dei giovani, di scegliere in autonomia percorsi di inclusione e traiettorie di vita più adeguate ai loro bisogni e desideri.

Tali considerazioni sono state da ultimo ribadite nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio *“La protezione dei minori migranti”* [COM(2017) 211 final], la quale esorta gli Stati Membri ad individuare soluzioni durature per assicurare ai minori migranti normalità e stabilità a lungo termine, anche attraverso meccanismi e procedure finalizzati a preparare e supportare i minori migranti nella fase di transizione verso l'età adulta e l'uscita dal contesto assistenziale.

In tale contesto ANPAL Servizi S.p.A. attua, per conto del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - il progetto dal titolo *“Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti”*, che si propone di sviluppare una azione pilota volta a sperimentare un modello di intervento di integrazione, *empowerment* e inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta e giovani migranti, in prospettiva di una successiva iniziativa a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e Fondo Sociale Europeo (FSE).

Considerato, dunque, l'ingente numero di richieste di *“percorsi di inserimento”* rimaste inevase per esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha rifinanziato l'Avviso, attribuendo € 4.250.000,00 del Fondo Politiche Migratorie per la realizzazione di ulteriori 850 *“doti individuali”* di inserimento socio-lavorativo.

Parte integrante e sostanziale del presente Avviso è il documento *“Modalità di attuazione dell'Avviso”* a cui si rimanda per la specifica di alcune modalità.

2. Normativa di riferimento

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione);

- Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in combinato disposto di cui all'art. 12, comma 20, del decreto legge 95/2012, convertito con modifiche nella L. 135/2012;
- Le vigenti disposizioni normative regionali, nazionali ed internazionali applicabili nel settore di riferimento dell'Avviso e in particolare quelle riguardanti la prima assistenza e accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati, e la loro protezione internazionale;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
- Regolamento (CE) n. 396/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 352, 24 dicembre 2013);
- Decreto Direttoriale del 19.12.2013, recante "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le Competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";
- Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 "Attuazione della Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale";
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale" a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 34 del 23 dicembre 2015 "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - prime indicazioni"

- Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"

Tirocini

- "Linee guida in materia di tirocini" - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 23 gennaio 2013;
- Normative adottate, in materia, dalle singole Regioni e Province Autonome, a seguito del recepimento delle Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013;
- Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015.

Decreti di concessione

- Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2015 di approvazione e di ammissione a contributo del Progetto presentato da ANPAL Servizi S.p.A. a valere sul Fondo Politiche Migratorie – Anno 2015, e registrato in Corte dei Conti il 5 febbraio 2016.
- Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2016 di approvazione e di ammissione a contributo del Progetto presentato da ANPAL Servizi S.p.A. a valere sul Fondo Politiche Migratorie – Anno 2016, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 10.03.2017.

3. Finalità dell'intervento

Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta e a giovani migranti fino al compimento del 23° anno d'età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della "dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione *on the job*, tirocinio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati e individuali. In tal modo si intende anche potenziare e qualificare la *governance* fra gli attori istituzionali, con particolare riguardo agli EE.LL. e i principali *stakeholder* per la messa a sistema e il trasferimento di un modello di intervento per la presa in carico integrata e l'inserimento socio lavorativo di tale target che sia saldamente incardinato al sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l'integrazione, tenendo conto della riforma del lavoro e del sistema dei servizi attuata con il Jobs Act. Fondamentale, per la realizzazione dell'intervento, e in particolare per le azioni rivolte ai minori non accompagnati, è il ruolo dei Comuni, titolari della presa in carico dei minori e responsabili del loro percorso di integrazione socio-lavorativa.

L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

4. Definizioni

Nel presente Avviso si intendono con i seguenti termini:

- **Straniero:** il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide.
- **Minore non accompagnato:** lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.
- **Minore non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria:** il minorenne di cui al precedente capoverso che ha presentato richiesta di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva o titolare di protezione internazionale o umanitaria.
- **Giovane migrante:** straniero che non ha ancora compiuto 23 anni, entrato in Italia come minore non accompagnato, non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.
- **Destinatari:** le tipologie di soggetti indicate al § 5.
- **Beneficiari:** i soggetti proponenti, ovvero i soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento pubblico indicati al § 6.
- **Dote individuale di inserimento socio-lavorativo:** il contributo, del valore massimo di € 5.000,00, per ciascun percorso integrato rivolto ai destinatari indicati nell'Avviso, che prevede l'erogazione di servizi di integrazione socio lavorativa.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP):** è il documento che descrive le attività che saranno messe in atto per favorire l'inserimento socio – lavorativo del destinatario, in cui sono descritte schematicamente le fasi del percorso che il soggetto dovrà realizzare, contestualizzando le singole attività, erogate in modo individuale, in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario, secondo le specifiche riportate nel presente Avviso.
- **Tirocinio:** misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
- **Soggetti ospitanti:** i soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio e delegati dai beneficiari (soggetti proponenti) a svolgere parte dell'attività di tutoring e accompagnamento al training *on the job* (tutoraggio aziendale).

5. Destinatari

Minori non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta, che al momento dell'avvio del tirocinio abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e che siano in condizione d'inoccupazione o disoccupazione; giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d'età alla data di avvio del tirocinio, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d'inoccupazione o disoccupazione.

Ai fini della partecipazione alle attività il destinatario deve:

1. risultare censito nella banca dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione. In difetto di tale circostanza, il requisito dell’ingresso in qualità di minore non accompagnato dovrà essere comprovato attraverso attestazione formale del Comune che ha avuto in carico il giovane;
2. essere entrato in Italia da almeno sei mesi all’atto della richiesta di “nulla osta”. Beneficiari (soggetti proponenti)

Per ogni singolo Destinatario potrà essere finanziata una sola “Dote individuale di inserimento socio-lavorativo”, per tanto, i Destinatari che hanno già beneficiato nell’ambito della I^a fase di un finanziamento, anche parziale, non potranno partecipare a questa II^a fase dell’Avviso.

6. Beneficiari (soggetti proponenti)

I soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i. (iscritti nell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro - Sezioni I e III) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative regionali quali enti promotori di tirocini extracurriculari.

Si precisa, poi, che con riguardo al solo beneficiario/soggetto proponente di natura pubblica è esclusa ogni attribuzione economica. In tali ipotesi, dunque, si procederà al pagamento della sola indennità di frequenza spettante al destinatario nonché all’erogazione del contributo a favore del soggetto ospitante, per il tutoraggio aziendale, purché di natura privata.

7. Articolazione, valore e attività ammissibili a contributo della dote

L’Avviso prevede la collocazione dei destinatari in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, che si realizzano attraverso tirocini della durata di 5 mesi.

Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale” per la quale è previsto il riconoscimento di:

1. un contributo al beneficiario/soggetto proponente per lo svolgimento di attività per favorire l’inserimento socio-lavorativo del destinatario;
2. una indennità di frequenza al destinatario per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;
3. un contributo al soggetto ospitante il tirocinio per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio e affiancamento durante l’esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a finanziamento nell’ambito della “dote individuale”.

Le attività ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

A. AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

- i. **Definizione del Piano di intervento personalizzato (PIP)**, definisce le attività che saranno messe in atto per favorire l’inserimento socio – lavorativo del destinatario e descrive schematicamente le fasi del percorso che il soggetto dovrà realizzare, contestualizzando le singole attività in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario

B. AREA SERVIZI DI FORMAZIONE

- i. **Tutoring e accompagnamento al training on the job**, inteso quale affiancamento utile a qualificare un’esperienza di formazione on the job, quale opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di una specifica professionalità. Si tratta dunque di esperienze classificabili come *work-experience* e/o di tirocinio formativo che possono avere differenti finalità di carattere esplorativo, conoscitivo, di inserimento o di pre-socializzazione lavorativa (tutoraggio didattico e tutoraggio aziendale)

C. AREA SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

- i. **Coaching**, finalizzato a valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità personali, attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione e rivisitazione delle conoscenze e su tecniche di accompagnamento all’autonomia
- ii. **Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro**. Il servizio si pone l’obiettivo di sostenere l’utente nell’acquisire competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e a facilitarne l’inserimento socio-lavorativo. Si intende in questo senso favorire l’attivazione del destinatario e lo sviluppo di abilità di ricerca attiva del lavoro, supportandolo nella predisposizione di un progetto professionale e di piani di ricerca operativa. Seguendo questa logica, il servizio si configura come un’azione di affiancamento focalizzata sull’elaborazione di strategie in grado di far fronte a diversi compiti orientativi (la scelta, la ricerca del lavoro, ecc.) e si correla con le altre azioni previste nel PIP che possono risultare complementari al raggiungimento dell’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo
- iii. **Scouting aziendale e ricerca del lavoro**. Il servizio mira a facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro attraverso prestazioni finalizzate ad un più veloce inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i potenziali datori di lavoro. L’intervento punta dunque alla definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e l’assistenza nel contatto con l’azienda, la diffusione del curriculum vitae; la ricerca e segnalazione delle *vacancies*, la gestione del contatto anche attraverso visite in azienda, la valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende

L’importo della “dote individuale” è determinato **nella misura massima** di € 5.000,00 così ripartito:

- a. € 2.000,00 in favore del beneficiario/soggetto proponente a fronte di ciascun percorso di inserimento socio-lavorativo e di integrazione della durata di 64 ore (€ 31,25 /ora x 64 ore =

- € 2.000,00);
- b. € 500,00 in favore del soggetto ospitante il tirocinio come contributo per il tutoraggio aziendale di 16 ore (€ 31,25 /ora x 16 ore = € 500,00);
 - c. € 2.500,00 in favore del destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio (€ 500,00 al mese per un massimo di complessivi € 2.500,00 lordi per ciascun tirocinante per i cinque mesi di tirocinio). Nel caso di tirocini avviati in Regioni in cui la normativa regionale preveda l'obbligo di erogare una indennità di frequenza/borsa di tirocinio superiore ad € 500,00, sarà cura del soggetto proponente assicurarsi che venga garantito il riconoscimento della differenza tra quanto erogato da ANPAL Servizi S.p.A. e quanto richiesto dalle specifiche normative regionali. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà una indennità di frequenza/borsa mensile di valore superiore a quanto previsto dal presente Avviso.

Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

La filiera delle attività definita per ciascun percorso di integrazione socio - lavorativa dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di attività e durata, descritta nei seguenti schemi.

La durata indicata rappresenta il limite minimo ai fini del riconoscimento della "dote individuale", fermo restando che i beneficiari/soggetti proponenti potranno prevedere attività ulteriori o una maggior durata delle stesse.

Si specifica che, ai fini della determinazione del valore del contributo, tutte le attività dovranno essere:

- erogate in presenza del destinatario;
- erogate con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario;
- erogate secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
- debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati.

Attività svolte dagli operatori del beneficiario/soggetto proponente (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in ore)
A) Servizi di accoglienza e presa in carico	i. Definizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP)	6
Totale Area di Servizio A		6
B) Servizi di formazione	i. Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio didattico)	40
Totale Area di Servizio B		40

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in ore)
C) Servizi al lavoro	i. Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro	18
	ii. Coaching	
	iii. Scouting aziendale e ricerca del lavoro	
Totale Area di Servizio C		18
TOTALE ORE		64

Attività svolte dagli operatori del soggetto ospitante delegato (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in ore)
B) Servizi di formazione	i. Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio aziendale)	16
Totale Area di Servizio B		16
TOTALE ORE		16

Attività svolte dai destinatari

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in mesi e ore)
B) Servizi di formazione	Tirocinio	5 mesi 600 ore max – 400 ore min
Totale Area di Servizio B		5 mesi (max 600 – min 400)
TOTALE MESI/ORE		5 mesi (max 600 – min 400)

Al presente Avviso si applicano, *per relationem*, le disposizioni di semplificazione introdotte dal Regolamento (CE) 396 del 6 maggio 2009, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1081/2006 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo del FSE, con particolare riferimento all'opzione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo".

Ai fini della determinazione del valore della "dote individuale" è stata realizzata un'indagine dedicata, relativa all'implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi di cui al citato Reg. CE 396/2009, condotta su tutte le Regioni italiane che hanno definito standard di servizio comparabili. L'analisi in questione ha specificamente riguardato i parametri di costo standard

adottati dalle diverse Autorità di Gestione FSE con riferimento a servizi e prestazioni uguali o analoghe a quelle previste nell'ambito del presente Avviso.

In particolare, coerentemente con la scelta di adottare l'opzione di semplificazione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo", il valore effettivo del contributo riconoscibile per la parte afferente ai servizi di politica attiva sarà determinato sulla base della seguente relazione:

Spesa ammissibile = € 31,25 (Unità di costo standard) X n. ore di prestazioni certificate

Nel rispetto del principio del "*de minimis*", i soggetti proponenti potranno presentare domande di contributo per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento (esercizio in corso e due esercizi precedenti). Per gli effetti, il beneficiario/soggetto proponente dovrà autocertificare sia in fase di presentazione della domanda che in fase di richiesta del contributo, di non aver percepito aiuti in misura superiore al "*de minimis*" e che i contributi richiesti nell'ambito del presente Avviso non comportano il superamento della soglia comunitaria per sé e per le proprie eventuali controllate.

Il principio "*de minimis*" si applica anche al soggetto ospitante delegato.

8. Risorse finanziarie

Le risorse destinate alla realizzazione dei percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al presente Avviso sono:

- **I^a Fase dell'Avviso: € 4.800.000,00**, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie – Anno 2015 già interamente assegnate;
- **II^a Fase dell'Avviso: € 4.250.000,00**, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie – Anno 2016 da assegnare attraverso la riapertura dei termini dell'Avviso.

Detto importo andrà a finanziare "doti individuali" di inserimento socio-lavorativo del valore massimo di € 5.000,00 ciascuna, secondo quanto definito nel presente Avviso, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Tenuto conto di quanto previsto al precedente Art. 6, ultimo capoverso, con riguardo all'esclusione di ogni attribuzione economica, il beneficiario/soggetto proponente che abbia natura pubblica potrà attivare fino a 50 (cinquanta) "doti individuali" totali nell'ambito delle due fasi dell'Avviso.

Diversamente, per il beneficiario/soggetto proponente che abbia natura privata, resta invariato il limite massimo di 30 (trenta) "doti individuali" totali nell'ambito delle due fasi dell'Avviso.

9. Durata degli interventi

I^a Fase dell'Avviso:

I tirocini, che dovevano essere attivati entro il 13 marzo 2017, dovranno concludersi entro il 12 agosto 2017.

In ogni caso, tutte le attività inerenti i percorsi integrati di inserimento socio lavorativo e le attività svolte dagli operatori del beneficiario/soggetto proponente dovranno concludersi entro il 12 settembre 2017.

II^ Fase dell'Avviso:

I beneficiari/soggetti proponenti giudicati idonei e presenti negli elenchi già pubblicati nonché i beneficiari/soggetti proponenti che saranno giudicati idonei nei nuovi elenchi, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Avviso, potranno attivare percorsi di tirocinio entro e non oltre il 15 novembre 2017 e concludersi improrogabilmente il 30 aprile 2018, comprese eventuali sospensioni per chiusure aziendali.

I percorsi integrati di inserimento socio lavorativo e tutte le attività svolte dagli operatori del beneficiario/soggetto proponente dovranno concludersi entro il 30 aprile 2018.

10. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

II^ Fase dell'Avviso:

A tale fase sono ammessi tutti i beneficiari/soggetti proponenti giudicati idonei e presenti negli elenchi già pubblicati, senza necessità di presentare ulteriore domanda di partecipazione, purché ancora in possesso dei requisiti di legge che ne hanno determinato la pronuncia di idoneità.

Per ogni altro beneficiario/soggetto proponente che intenda candidarsi, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione a partire dal quindicesimo successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. e non oltre le ore 24,00 del 15 luglio 2017. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate ad ANPAL Servizi S.p.A. esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **percorsi@pec.italialavoro.it**, indicando nell'oggetto, a pena di esclusione, "Progetto PERCORSI – II^ FASE".

Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio del gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

A tal fine è fatto obbligo al beneficiario/soggetto proponente di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda e che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente l'Avviso.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica allegata al presente Avviso:

- Modello A (Domanda di partecipazione all'Avviso)
- Modello B (Scheda anagrafica del beneficiario/soggetto proponente)

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario/soggetto proponente, digitalizzata mediante scansione e inviata con allegata la fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, su cui verrà effettuato un controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In particolare, per la verifica sulla regolarità contributiva, ANPAL Servizi S.p.A. procederà all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Laddove non venisse completata l'istruttoria in merito alla regolarità contributiva, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso, il beneficiario risulterà nell'elenco con la dicitura "ammesso con riserva". In tal caso, l'ammissione si intenderà definitiva solo a seguito del positivo esito della verifica delle regolarità contributiva, per come accertata dagli Enti preposti. La condizione della regolarità contributiva deve essere mantenuta sino al momento dell'erogazione del contributo.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le domande:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) pervenuti ad ANPAL Servizi S.p.A. oltre il termine di cui a sopra;
- d) non pervenute attraverso l'utilizzo di posta certificata e non indirizzate a **percorsi@pec.italialavoro.it**;
- e) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
- f) prive dei requisiti di ammissibilità di cui al § 6;
- g) prive del requisito sulla regolarità contributiva.

11. Esame delle domande

Il quarantacinquesimo giorno successivo alla data ultima di presentazione della domanda di partecipazione, come specificato all'Art. 10 del presente Avviso e verificata la documentazione inoltrata ai fini del riconoscimento dell'idoneità, sarà pubblicato l'elenco dei soggetti proponenti con relativa indicazione di idoneità e non idoneità, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Successivamente saranno comunicate ai soggetti ammessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, le informazioni per attivare le credenziali di accesso al sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A..

I soggetti proponenti risultati idonei nella prima fase del progetto possono utilizzare, per l'accesso ai servizi della piattaforma PLUS, le credenziali già in loro possesso.

La presentazione della domanda, la sua validazione e l'inclusione nell'elenco pubblicato sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. non conferiscono alcun diritto al beneficiario/soggetto proponente rispetto all'erogazione dei contributi previsti.

L'elenco pubblicato non costituisce graduatoria.

L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da ANPAL Servizi S.p.A. sul proprio sito istituzionale.

12. Avvio delle attività

Tutti i beneficiari/soggetti proponenti idonei, sia quelli risultati idonei nella prima fase sia quelli risultati idonei nella seconda (come da elenchi pubblicati), una volta individuati i destinatari, potranno dare inizio alla fase di accoglienza e presa in carico (Area di servizio A) e definire il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco degli idonei. Il registro delle "attività non formative", su cui andrà riportata la fase di accoglienza e presa in carico (Area di Servizio A), dovrà essere vidimato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente prima dell'avvio di tale attività.

I soggetti proponenti dovranno redigere il progetto formativo e la convenzione utilizzando i modelli previsti dalle Regioni e Province Autonome o, in mancanza, quelli allegati alle linee guida nazionali.

Successivamente, potrà essere richiesto "nulla osta" all'avvio del tirocinio e conseguente finanziamento della "dote individuale" di inserimento socio-lavorativo.

I soggetti proponenti, inoltre, sempre al fine di ottenere il nulla osta all'avvio del tirocinio, dovranno inoltrare, all'indirizzo **percorsi@pec.italialavoro.it**, entro e non oltre il 15 ottobre 2017 i seguenti documenti:

- documento attestante il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID). In alternativa, per i destinatari minori, il patto di servizio personalizzato (art. 20 D Lgs. 150/15);
- piano di intervento personalizzato (PIP);
- copia di un valido permesso di soggiorno;
- nel caso di minore straniero non accompagnato, dichiarazione dell'Ente Locale regolarmente firmata e protocollata dal servizio competente, che attesti che lo stesso sia in carico al Comune e definisca gli impegni dell'Ente Locale nel Piano di intervento personalizzato (PIP);
- convenzione di tirocinio;
- progetto di tirocinio formativo;
- registri delle attività formative e non formative debitamente vidimati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente prima dell'avvio delle specifiche attività.

La documentazione pervenuta sarà sottoposta a verifica – già a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei, fatta salva l’erogazione delle ore previste dall’area A - da parte di ANPAL Servizi S.p.A. e, se ritenuta idonea e congrua, sarà rilasciato via posta certificata il nulla osta ad attivare le ulteriori attività previste dalla dote individuale di inserimento lavorativo (aree B e C).

I soggetti non ammessi alle attività delle aree B e C riceveranno comunicazione tramite posta elettronica certificata. Gli stessi non potranno vantare alcun diritto sul ANPAL Servizi S.p.A. per le attività realizzate con riferimento all’area di servizio A “Accoglienza e presa in carico”.

I soggetti proponenti, con riferimento ai destinatari per i quali è stato ottenuto il “nulla osta”, dovranno inserire sulla piattaforma informatica dedicata l’anagrafica del tirocinante e del soggetto ospitante presso il quale si intende attivare il tirocinio e tutte le informazioni relative alle attività del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), al fine di consentire la gestione amministrativa e il monitoraggio dei percorsi autorizzati.

Entro il giorno precedente l’avvio del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio (modello UNILAV). Copia integrale del modello Unilav generato dal sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere inviata dal beneficiario/soggetto proponente all’indirizzo percorsi@pec.italialavoro.it, entro tre giorni dall’avvio del tirocinio, pena annullamento del tirocinio.

Per una descrizione dettagliata della fase di avvio delle attività e dell’intera procedura si veda il documento **“Modalità di attuazione”** e i **relativi allegati** che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

13. Riconoscimento del contributo

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Le attività per cui si richiede il finanziamento non deve essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici e il contributo complessivo richiesto dal beneficiario non deve superare il 100% delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto;
- Le attività previste dall’Area di Servizio A (Servizi di accoglienza e presa in carico) sono obbligatorie e propedeutiche allo svolgimento delle attività previste dalle Aree di Servizio B (Servizi di formazione) e C (Servizi al lavoro);
- Le attività di Definizione del Piano di intervento personalizzato (PIP) di durata pari a 6 ore devono essere erogate prima dell’avvio del tirocinio, come indicato nello schema presente all’art 7. Nel caso in cui, per un determinato destinatario, non risultino erogate e certificate tutte le ore

affendenti all'Area di Servizio A, così come esplicitate nell'art. 7, non sarà riconosciuto alcun contributo;

- I tirocini dovranno essere realizzati in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento. La durata del tirocinio deve essere di cinque mesi;
- L'attività di tirocinio potrà avere una durata sino ad un massimo di 30 ore settimanali (per un totale di 600 ore massime nell'arco dei 5 mesi) e non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali (per un totale di 400 ore nei 5 mesi); inoltre le ore di frequenza del tirocinio non possono superare le 6 ore giornaliere.

La durata minima e massima del tirocinio espressa in ore (600-400) è un parametro meramente indicativo poiché all'interno di un mese non vi è sempre lo stesso numero di settimane utili per svolgere il tirocinio. Ciò che, pertanto, va tenuto in considerazione è il monte ore settimanale che potrà andare da un minimo di 20 ore ad un massimo di 30; così come specificato nell'articolazione settimanale ed oraria prevista nel progetto formativo;

- Le ore giornaliere del percorso di intervento personalizzato del destinatario, ivi comprese le ore di tirocinio, non possono superare complessivamente le 8 ore giornaliere;
- Il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi obbligatoriamente entro e non oltre il primo mese dall'avvio del tirocinio, a pena di decadenza dello stesso;
- Non potranno essere attivati percorsi a favore di destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del beneficiario/soggetto proponente e del soggetto ospitante;
- L'indennità di frequenza del tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo in qualsiasi mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A. Il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso;
- In caso di mancato raggiungimento del limite minimo del 70% di frequenza, tutte le ore di prestazione erogate nella medesima mensilità con riferimento alle Aree di servizio B e C non verranno reputate ammissibili;
- In caso di interruzione anticipata del tirocinio nel corso del primo mese di attività nessun contributo verrà riconosciuto: al destinatario a titolo di indennità di frequenza; al beneficiario/soggetto proponente ed al soggetto ospitante, per le prestazioni erogate nell'ambito delle Aree di servizio A, B e C;
- In caso di interruzione anticipata del tirocinio a partire dal secondo al quinto mese, il contributo per le ore previste nelle Aree di servizio B e C, sarà riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di tirocinio considerati validi, arrotondando le frazioni di ora per eccesso o difetto, purché effettivamente svolte;
- Tutte le attività dovranno inoltre essere erogate:
 - in presenza del destinatario;
 - con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario.
 - secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;

- debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati (Registro attività formative; Registro attività non formative)
- Le attività previste dall'Area di Servizio B (Servizi di formazione) devono essere erogate obbligatoriamente nell'orario di svolgimento del tirocinio e durante i 5 mesi di durata del tirocinio
- Gli operatori non possono svolgere attività per un numero di ore superiore alle 8 giornaliere;
- Le attività previste nell'Area di servizio C – Servizio al lavoro, pari a massimo 18 ore, e devono essere erogate:
 - dopo la data di avvio del tirocinio e entro quella finale del percorso integrato di inserimento socio – lavorativo indicata nel Piano di intervento personalizzato (PIP)
 - entro e non oltre 30 aprile 2018
 - In orari che non rientrano nell'orario di svolgimento del tirocinio;
- I Destinatari, nel corso del tirocinio, non potranno svolgere a loro volta attività di tutoring didattico e/o aziendale (Area dei Servizi - B) Servizi di formazione) nei confronti di altri tirocinanti/ destinatari inclusi nel presente Avviso.
- La programmazione delle attività, in termini di attività previste, durata e pianificazione temporale del processo dovrà risultare in maniera univoca dal Piano di intervento personalizzato (PIP).

14. Obblighi del beneficiario/soggetto proponente e del soggetto ospitante

Il beneficiario/soggetto proponente è tenuto ai seguenti adempimenti:

- Stipula della convenzione con il soggetto ospitante
- Stipula del progetto formativo con soggetto ospitante e tirocinante in cui siano puntualmente indicati il luogo e le modalità di svolgimento del tirocinio
- Apertura della posizione INAIL in favore dei tirocinanti per tutta la durata del tirocinio
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi in favore dei tirocinanti
- Garantire il tutoraggio didattico
- Garantire la corretta tenuta dei registri

Il beneficiario/soggetto proponente è altresì tenuto a:

- a) osservare le normative, nazionali e regionali nelle materie oggetto dell'Avviso
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale
- d) verificare e vigilare che il soggetto ospitante:

- I. possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti indicati dalle Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato- Regioni e Province autonome in data 24/01/2013 e dalle rispettive norme regionali;
 - II. sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
 - III. applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
 - IV. sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - V. sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- f) predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive;
- g) in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex post*;
- h) registrare le attività erogate sul sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. e presentare le domande di contributo – sia per la parte relativa alla propria attività che per quella relative all'attività degli Enti ospitanti- perentoriamente:

I fase dell'Avviso: entro il 15 ottobre 2017;

II fase dell'Avviso: entro il 1 giugno 2018.

Decorsi i termini detti, nessuna domanda di contributo per i tirocini autorizzati relativi a tale fase sarà ammessa.

- i) su semplice richiesta di ANPAL Servizi S.p.A. esibire la documentazione originale
- j) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche disposte anche senza preavviso da ANPAL Servizi S.p.A. e dai soggetti a ciò preposti
- k) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive
- l) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da ANPAL Servizi S.p.A. entro i termini fissati;
- n) registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di inserimento lavorativo da attivare nel sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A., utilizzando le credenziali di accesso rilasciate da ANPAL Servizi S.p.A.;
- o) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- p) garantire che destinatari e soggetti ospitanti siano informati del presente Avviso e dei contributi previsti in loro favore;

q) acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari e degli ospitanti.

Il beneficiario/soggetto proponente, una volta concluse le attività, è obbligato a trasmettere a ANPAL Servizi S.p.A. – che rilascerà quietanza – i registri in originale (“Attività non formative” e “Attività formative”) così da consentire le verifiche necessarie al pagamento del contributo. Il mancato invio dei documenti originali costituisce causa di revoca del contributo a cui la documentazione non prodotta si riferisce.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario/soggetto proponente, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Il soggetto ospitante è tenuto ai seguenti adempimenti di legge:

- Effettuare la comunicazione obbligatoria (UNILAV) di avvio del tirocinio e l'eventuale comunicazione obbligatoria nel caso di cessazione anticipata
- Provvedere all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi entro e non oltre il primo mese dall'avvio del tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
- Garantire la corretta tenuta del registro delle attività formative
- Garantire la presenza del tutor aziendale
- Fornire la massima collaborazione allo svolgimento delle verifiche “in itinere”; tali controlli potranno essere effettuati da ANPAL Servizi S.p.A. e dai soggetti istituzionali
- Utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010
- Fornire al Soggetto proponente la domanda di contributo per l'attività svolta dal tutor aziendale.

15. Modalità di erogazione

a. Indennità di frequenza per il destinatario

A fronte di un percorso di tirocinio della durata di 5 mesi al destinatario sarà erogata una indennità di frequenza dell'ammontare di € 500,00/mese, per un massimo di € 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.

L'indennità di frequenza verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo. In caso di mancato raggiungimento della

soglia minima, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, e il tirocinio sarà considerato concluso.

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da ANPAL Servizi S.p.A. sulla base della documentazione caricata sul sistema informativo dedicato che attesta l'effettivo svolgimento del tirocinio, che dovrà essere prodotta dal beneficiario/soggetto proponente mese per mese. La procedura amministrativa prevede che l'indennità mensile sia erogata al destinatario 30 giorni dopo la chiusura della mensilità cui la richiesta di pagamento si riferisce. Qualora la mensilità non dovesse decorrere dal primo del mese, il destinatario sarà pagato a 60 giorni dalla chiusura della mensilità. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale. Si rimanda, per un maggior dettaglio al documento "Modalità di attuazione", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

b. Contributo in favore del beneficiario (soggetto proponente)

Per i soggetti proponenti è previsto un contributo massimo per ciascun percorso, di € 2.000,00 (duemila/00), corrispondente a 64 ore di attività regolarmente erogate e certificate.

L'erogazione del contributo al beneficiario/soggetto proponente avverrà secondo le seguenti modalità:

- Al termine dell'ultimo percorso di tirocinio sarà possibile inviare la domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere digitalizzata mediante scansione ed inviata completa degli allegati previsti, all'indirizzo di posta elettronica certificata **percorsi@pec.italialavoro.it**. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere compilate utilizzando i format che saranno resi disponibili dal sistema informativo.
- Successivamente alla ricezione della domanda di contributo, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà alla verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando agli enti proponenti il termine perentorio di presentazione. Entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica amministrativo-contabile ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo. Si ricorda che l'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti (soggetto Proponente e/o soggetto Ospitante il tirocinio) è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC) e fiscale (Equitalia ove previsto¹).

¹ Si ricorda che in caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, D.p.r. 602/1973, ANPAL Servizi S.p.A (già Italia Lavoro S.p.A.) inoltrerà richiesta di verifica ad Equitalia S.p.A. Laddove Equitalia non risponda nei 5 giorni feriali successivi o comunichi che non risultano inadempimenti, ANPAL Servizi S.p.A (già Italia Lavoro S.p.A.) procederà al pagamento. In caso contrario, ANPAL Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A.) procederà alla sospensione del pagamento fino all'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso tale ultimo termine, in caso di notifica dell'ordine di versamento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, Italia Lavoro procederà al pagamento a favore dell'agente di riscossione. In caso contrario, ANPAL Servizi S.p.A (già Italia Lavoro S.p.A.) potrà procedere al pagamento a favore del soggetto richiedente il contributo.

c. Contributo in favore del/i soggetto/i ospitante/i

Per il/i soggetto/i ospitante/i è previsto, per ogni tirocinio ospitato, un contributo massimo per le attività di tutoraggio di € 500,00 (cinquecento/00) corrispondete a 16 ore di attività regolarmente erogate e certificate. In caso in cui il soggetto ospitante abbia natura pubblica, non è prevista l'erogazione del contributo per il tutoraggio aziendale

- Il/I soggetto/i ospitante/i, al termine del/i percorso/i di tirocinio invierà la/e domanda/e di contributo sottoscritta/e dal legale rappresentante e completa degli allegati al beneficiario/soggetto proponente, per essere successivamente inoltrata/e ad ANPAL Servizi S.p.A..
- Il beneficiario/soggetto proponente, al termine dell'ultimo percorso di tirocinio, trasmette la/e domanda/e di contributo del/i soggetto/i ospitante/i, unitamente e con le stesse modalità di quella relativa al proprio contributo (vedi punto b. sopra riportato) ad ANPAL Servizi S.p.A. per la verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere, per il tramite del beneficiario/soggetto proponente, integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando agli enti ospitanti il termine perentorio di presentazione. Entro 30 giorni dall'esito positivo delle verifiche, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo direttamente nei confronti del/i soggetto/i ospitante/i. Si ricorda che l'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti (soggetto proponente e/o soggetto ospitante il tirocinio) è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC) e fiscale (Equitalia ove previsto).

16. Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale, compresi gli allegati, sul sito www.anpalservizi.it – Sezione bandi, sotto-sezione “Opportunità per i cittadini e per le imprese” -, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e su www.cliclavoro.gov.it e www.integrazionemigranti.gov.it.

Il presente Avviso sarà pubblicato il 19-GIUGNO-2017

ANPAL Servizi S.p.A. procederà a comunicare ogni informazione inerente il progetto sul proprio sito www.anpalservizi.it. La pubblicazione sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. costituisce pubblicità legale a ogni effetto di legge.

ANPAL Servizi S.p.A. informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato nel modulo di domanda che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico.

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e di

conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

17. Orari e disponibilità del sistema informativo

ANPAL Servizi S.p.A. garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo nei giorni feriali: dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 il venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

18. Condizioni di tutela della privacy

L'adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione richiesta comporta, per il principio di bilanciamento degli interessi, il consenso al trattamento dei dati ivi riportati. I dati saranno trattati da personale di ANPAL Servizi S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

ANPAL Servizi S.p.A. informa, altresì, che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica costruita in modo tale da consentire l'accesso al solo personale autorizzato. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti autorizzano ANPAL Servizi S.p.A. al trattamento degli stessi ed all'inserimento nelle banche dati dedicate. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 potranno essere esercitati scrivendo a privacy@anpalservizi.it.

A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

La gestione delle attività conseguenti all'ammissione al finanziamento avverrà attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. L'anagrafica del beneficiario/soggetto proponente sarà caricata sul sistema informativo da ANPAL Servizi S.p.A. I soggetti proponenti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, richiederanno le credenziali di accesso al sistema per un massimo di 3 operatori, che, espressamente incaricati al trattamento dei dati ex art. 30 del D. Lgs. 196/2003 (cfr. allegato 1), potranno procedere alla registrazione in piattaforma dei dati anagrafici dei destinatari dell'intervento, della pianificazione dei percorsi, dell'esito degli stessi; procederanno alla richiesta di contributo attraverso le apposite funzioni disponibili in piattaforma, allegando, ove previsto, i documenti giustificativi comprovanti la realizzazione delle attività. La verifica della correttezza e veridicità dei dati inseriti nel sistema predetto è a completa ed esclusiva responsabilità dei soggetti proponenti.

Gli operatori autorizzati provvederanno ad inserire nella piattaforma informatica messa a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. i dati relativi ai destinatari dell'intervento (minori e giovani migranti che non abbiano compiuto il 23°anno d'età) nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di informativa. A tal riguardo, si specifica che il beneficiario/soggetto proponente dovrà garantire che ai destinatari venga fornita ogni informazione relativa al trattamento dei propri dati personali ed acquisito il relativo consenso. A mero titolo esemplificativo, si fornisce allegato alle "Modalità di attuazione" uno schema di informativa che, comunque, dovrà essere completata con le relative specifiche e fatta sottoscrivere dal destinatario (in caso di minorenni anche dal tutore legale). Resta ovviamente in capo al beneficiario/soggetto proponente la raccolta e la conservazione della documentazione originale.

ANPAL Servizi S.p.A. metterà a disposizione degli operatori una guida operativa nella quale saranno descritte le modalità di utilizzo della strumentazione informatica dedicata.

19. Controlli e sanzioni

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e la bontà dei percorsi avviati, ANPAL Servizi S.p.A. realizzerà controlli "in itinere" anche senza preavviso presso i soggetti beneficiari e presso gli ospitanti.

I partecipanti – beneficiari e ospitanti - dovranno consentire gli opportuni controlli di ANPAL Servizi S.p.A. sulla documentazione presentata. ANPAL Servizi S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l'integrazione documentale ai sensi della vigente normativa.

La mancata collaborazione nella fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio. Ad ogni buon conto il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte qualora il beneficiario/soggetto proponente:

- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio sull'andamento delle attività progettuali;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- eroghi attività a favore di destinatari diversi da quelle previste dalla filiera dei servizi prevista dal presente Avviso;
- non consegna ad ANPAL Servizi S.p.A., che rilascerà quietanza di ricevimento, i registri originali su cui sono state riportate le attività non formative e di tirocinio;
- alteri i registri, tale comportamento, essendo i registri documenti pubblici, comporterà le previste conseguenze di legge;

- non consenta e fornisca la massima collaborazione dello svolgimento delle verifiche “in itinere” svolte anche da personale di ANPAL Servizi S.p.A..

Il contributo potrà essere altresì revocato, qualora il soggetto ospitante:

- non effettui la comunicazione obbligatoria (UNILAV) di avvio del tirocinio e l’eventuale comunicazione obbligatoria nel caso di cessazione anticipata;
- non provveda all’erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. entro il primo mese di tirocinio;
- alteri il registro delle attività formative, tale comportamento, essendo il registro un documento pubblico, comporterà le previste conseguenze di legge;
- non consenta e fornisca la massima collaborazione dello svolgimento delle verifiche “in itinere”, svolte anche da personale di ANPAL Servizi S.p.A.

Il contributo potrà essere revocato qualora nel corso delle verifiche il personale di ANPAL Servizi S.p.A. ovvero del Ministero del Lavoro non trovi presso il luogo di svolgimento dei tirocini, i destinatari delle azioni ovvero i registri, ovvero qualora nel corso delle verifiche vengano accertate irregolarità nella gestione dei tirocini o nella documentazione relativa

Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti pubblici a valere sulle medesime attività svolte sia dagli operatori che dai destinatari.

20. Tenuta della documentazione

I beneficiari/soggetti proponenti sono tenuti all’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per cinque anni dal termine di chiusura delle attività previsto all’Art.9 dell’Avviso rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.

21. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Giovanni Alfredo Chiabrera richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso e agli allegati possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: percorsi@anpalservizi.it.

22. Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

23. Modifiche e revoca

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da ANPAL Servizi S.p.A. qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di modalità di rendicontazione. La pubblicazione delle modifiche sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. www.anpalservizi.it, nella sezione "Bandi", costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale.



ANPAL Servizi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Maurizio Del Conte